



ARCIDIOCESI DI CAPUA

**REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO
PER GLI AFFARI ECONOMICI
E
STATUTO
DEL CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE**

ANNO 2018/2019

**REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO
PER GLI AFFARI ECONOMICI**

Art. 1

NATURA

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici parrocchiale (qui di seguito più brevemente denominato "C.P.A.E."), costituito dal parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo di collaborazione dei fedeli con il parroco nella gestione amministrativa della parrocchia.

Art. 2

FINI

Il C.P.A.E. ha i seguenti scopi: a) coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura; b) approvare al fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo; c) verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520, comma secondo, per le parrocchie affidate ai religiosi; d) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione; e) collaborare col parroco all'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (can.1284 § 2, n. 9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

Art. 3

COMPOSIZIONE*

** Si raccomanda di mantenere il numero dei Consiglieri in una proporzione ragionevole rispetto al numero dei componenti la comunità parrocchiale.*

Il C.P.A.E. è composto dal parroco, che di diritto ne è il presidente, dai vicari parrocchiali e da almeno tre fedeli nominati dal parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale o, in sua mancanza, di persone eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti di diritto o in economia. I loro nominativi devono essere comunicati alla Curia diocesana almeno quindici giorni prima del loro insediamento.

I membri del C.P.A.E. durano in carica tre anni e il loro mandato può

essere rinnovato.

Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

Art. 4

INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la parrocchia.

Art. 5

PRESIDENTE DEL C.P.A.E.

Spetta al presidente: a) la convocazione e la presidenza del C.P.A.E.; b) la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione; c) la presidenza delle riunioni.

Art. 6

POTERI DEL CONSIGLIO

Il C.P.A.E. ha funzione consultiva non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia in conformità al can. 212 § 3. Il parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532. Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al parroco, quale amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.

Art. 7

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il C.P.A.E. si riunisce almeno una volta al trimestre, nonché ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest'ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio.

Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare ove necessario, su invito del presidente, anche altre persone in qualità di esperti.

Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene fare.

Art. 8

VACANZA DEI SEGGI DEL CONSIGLIO

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del C.P.A.E., il parroco provvede, entro quindici giorni, a nominare i sostituti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.

Art. 9

ESERCIZI

L'esercizio finanziario della parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal parroco all'Arcivescovo.

Art. 10

INFORMAZIONI ALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Il C.P.A.E. presenta al Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla comunità parrocchiale il rendiconto sulla utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (can. 1287), indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie secondo le esigenze dell'Ente parrocchiale.

Art. 11

VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VERBALIZZAZIONE

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

I verbali del Consiglio, su apposito registro devono portare la sottoscrizione del parroco e del segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 12

NORME TRANSITORIE

Ogni parrocchia dell'Arcidiocesi dovrà costituire, entro il termine ultimo del 5 aprile 2015 il Consiglio per gli Affari Economici secondo le norme

stabilite nel presente Regolamento. Copia autentica del verbale relativo alla seduta d'insediamento del Consiglio dovrà essere trasmessa in Curia entro 30 giorni. Entro la stessa data del 5 aprile 2015, dovranno essere rinnovati quei C.P.A.E. esistenti all'entrata in vigore del Regolamento e in contrasto con le norme in esso indicate.

Art. 13

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Art. 14

RINVIO A NORME GENERALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicheranno le norme del diritto canonico.

Capua, 20 dicembre 2014

**STATUTO
DEL CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE**

Art. 1

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è l'organismo, presieduto dal parroco, mediante il quale *"i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale"* (CJC can. 536 § 1) in comunione con l'Arcivescovo, il parroco e i presbiteri diocesani.

Art. 2

Il CPP ha solamente voto consultivo ed è retto dalle seguenti norme stabilite dal vescovo (cfr. CJC can. 536 § 2).

COMPOSIZIONE E DURATA DEL CPP

Art. 3

Il CPP è composto:

a) dal parroco, che lo presiede, dal vicario parrocchiale, i presbiteri residenti con incarichi pastorali e dai diaconi.

b) da un rappresentante eletto da ogni comunità religiosa residente o stabilmente operante nella parrocchia;

c) da fedeli laici residenti o stabilmente operanti nella parrocchia, nel numero stabilito dal parroco entro i limiti seguenti:

parrocchie fino a 2000 abitanti: da 10 a 15 laici;

parrocchie con oltre 2000 e fino a 5000 abitanti: da 15 a 20 laici;

parrocchie con oltre 5000 abitanti: da 20 a 25 laici.

Art. 4

I membri del CPP sono in piena comunione con la Chiesa, si

distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza, e costituiscono un'immagine rappresentativa della comunità parrocchiale (cfr. CJC can. 512).

Art. 5

Il CPP si rinnova ogni tre anni.

NOMINA DEI MEMBRI LAICI

Art. 6

I membri laici, nel numero individuato ai sensi del precedente articolo 3, sono nominati dal parroco, secondo le seguenti modalità: a) per due terzi, previa designazione o elezione da parte dei movimenti, dei gruppi e delle associazioni ecclesiali stabilmente operanti nella parrocchia, ivi compresi i gruppi relativi ai vari ministeri di fatto (catechisti, lettori, ministranti, ecc.), in modo che ciascuno di essi abbia un proprio rappresentante; b) per un terzo, previa opzione diretta del parroco, rivolta ad integrare la composizione del Consiglio, perché, tenuto conto delle diverse zone, condizioni sociali e professioni, esso rappresenti compiutamente l'immagine della comunità parrocchiale (cfr. CJC can. 512).

ORGANI DEL CPP

Art. 7

Sono organi del CPP: il parroco-presidente, il segretario, le commissioni eventualmente costituite (catechesi, liturgia, carità, famiglia, giovani, ecc).

Art. 8

Il parroco svolge personalmente le seguenti funzioni: a) convoca il Consiglio e lo presiede; b) stabilisce l'ordine del giorno, collaborato dal segretario; c) approva e rende esecutive le delibere del Consiglio Pastorale (art. 12).

Art. 9

Il segretario è eletto dal Consiglio tra i membri laici del Consiglio stesso, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Con le stesse modalità viene eletto un segretario supplente, che sostituisce temporaneamente il segretario, in caso di sua assenza o impedimento.

Spetta al segretario:

- a) tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri, trasmettere loro l'avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno, annotare le assenze e le eventuali giustificazioni;
- b) ricevere le richieste di convocazione straordinaria del Consiglio (art. 11), e le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno;
- c) redigere il verbale delle riunioni e tenere l'archivio del Consiglio.

RIUNIONI DEL CPP

Art. 10

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e, in convocazione straordinaria, ogni qualvolta il parroco lo ritenga opportuno, di iniziativa propria o su richiesta di uno o più membri.

Art. 11

Ogni nomina o deliberazione del Consiglio diventa operante con la ratifica del parroco, che sarà negata soltanto per gravi motivi, specialmente se la nomina o deliberazione sia stata espressa all'unanimità.

Art. 12

La convocazione del CPP, con il relativo ordine del giorno, viene comunicata dal segretario, con almeno dieci giorni di preavviso.

Art. 13

La seduta è valida se è presente almeno la metà più uno dei membri. Il Consiglio delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora le proposte in discussione siano più di due, verranno messe in ballottaggio le due che raggiungeranno il maggior numero di consensi.

Art. 14

Un consigliere decade dopo tre assenze ingiustificate.

Art. 15

Ogni incontro del CPP ha inizio con la preghiera possibilmente quella delle Ore. Al primo punto dell'ordine del giorno deve essere inserita la lettura e l'approvazione del verbale relativo alla seduta precedente.

Art. 16

I membri del CPP agiranno con autentico spirito di servizio, ponendo sopra ogni cosa la carità, che è "il vincolo della perfezione" (Col 3, 14), per vivere innanzi tutto tra loro quella comunione fraterna che, in maniera esemplare e profetica testimonieranno all'intera comunità parrocchiale.

NORME TRANSITORIE

Art. 17

Ogni parrocchia dell'Arcidiocesi dovrà costituire, entro il termine ultimo del 5 aprile 2015 il Consiglio Pastorale Parrocchiale, secondo le norme stabilite nel presente Statuto. Copia autentica del verbale relativo alla seduta d'insediamento del Consiglio dovrà essere trasmessa in Curia entro 30 giorni.

Art. 18

Entro la stessa data del 5 aprile 2015, dovranno essere rinnovati quei CPP esistenti all'entrata in vigore del presente Statuto e in contrasto con le norme in esso indicate.

Art. 19

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Capua, 20 dicembre 2014

